



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it – PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **123** del **24.06.2026**

OGGETTO : deliberazione di G.M. n. 16 del 03.06.2026
affidamento incarico legale – impegno di spesa
(procedimento R.G. 398/2026 – Tribunale di RIETI – area lavoro)
CIG BC2B8270CB

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 24.06.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- premesso che in data 29.05.2026 al prot. com. n. 2610, il giudice del lavoro. Dott.ssa Marilina GUGLIELMI ha notificato a questo ente il ricorso ex art. 441 bis promosso dal dipendente comunale L.M. davanti al Giudice del Tribunale di RIETI – Sezione Lavoro per l'udienza del 09.07.2026 (R.G. 398/2026);
- vista la deliberazione n. 16 del 03.06.2026 con la quale la giunta comunale ha deliberato di incaricare lo studio legale dell'Avv. Iolanda PICCININI unitamente all'Avv. ISCERI Marco del Foro di ROMA con sede in Via Lucrezio CARO, n. 67 – ROMA, in rappresentanza del Comune di TORRI in Sabina nel procedimento n. 398/2026 promosso davanti al Tribunale Civile di RIETI – Sezione Lavoro;
- esaminate le referenze dello studio legale della prof.ssa Avv. Iolanda PICCININI – ordinario di Diritto del lavoro dalle quali si rileva una vasta esperienza e provata in sede consultiva, contenziosa (amministrativa e civile), arbitrale e docenza proprio nelle materie oggetto del contenzioso;
- atteso che il predetto Studio legale in data 03.06.2026 al prot. com. n. 2666 ha rimesso il preventivo di spesa per la difesa e rappresentanza del Comune intestato nel procedimento R.G. 398/2026 e nel contempo ha comunicato che l'incarico legale verrà svolto dall'Avv. Marco ISCERI unitamente all'Avv. Iolanda PICCININI;
- considerato che il predetto studio legale, come sopra costituito, sta rappresentando il Comune di TORRI in Sabina in altri procedimenti civili inerenti la medesima vertenza ed ancora pendenti presso il Tribunale di RIETI – SEZIONE LAVORO e precisamente :
 - procedimento N.R.G. 266/2024
rappresentanza autorizzata con deliberazione di G.M. n. 16 del 29.05.2024
e determinazione responsabile dei servizi tecnici n. 68 del 31.05.2024;
 - procedimento N.R.G. 878/2024
rappresentanza autorizzata con deliberazione di G.M. n. 57 del 27.12.2024
e determinazione responsabile dei servizi tecnici n. 29 del 15.02.2025;
- ritenuto pertanto di formalizzare anche detto incarico in favore dell'Avv. Marco ISCERI del medesimo studio legale impegnando in questa fase la spesa di € 3.526,00 + € 528,90 per 15% spese generali + € 162,28 per 4% Cassa Avvocati ed € 2,00 per bollo così complessivi € 4.219,18 esente I.V.A. trattandosi di professionista in regime fiscale forfettario;

- visto l'art. 56 comma 1 lett. h) del vigente Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., che esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro :

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- viste le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" emanate dall'ANAC, che al punto 3.1.4 disciplina l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;

- atteso che la Corte di Giustizia con la sentenza del 06.06.2019 nella causa C-264/18 ha stabilito che gli incarichi di servizi forniti da un legale si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato ed il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza;

- vista la deliberazione n. 144/2018/VSGO della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti secondo cui se vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inertia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possa prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- preso atto che ricorrono le ragioni per un affidamento diretto legato alla specificità della materia trattata a cui questo ente non ha dovuto mai far fronte in considerazione della sua modesta dimensione demografica ed organizzativa;

- considerato che ricorrono ragioni di urgenza, come sopra specificate, e di particolarità della materia trattata, tali da giustificare un affidamento diretto ad un legale di provata esperienza e competenza;

- considerato che il Consiglio di Stato, con due sentenze (IV Sez. n. 701/2012 e V Sez. n. 650/2012), ha affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione di altri organi, salvo diversa disposizione statutaria; nel caso specifico di quest'Ente, l'art. 29, comma 5, lett. c) dello Statuto prevede espressamente la competenza della giunta in materia di autorizzazione alla resistenza in giudizio e di promozione del contenzioso a tutela degli interessi del Comune;

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

1) - di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) – di formalizzare, in favore dell'Avv. Marco ISCERI dello studio legale dell'Avv. Iolanda PICCININI del Foro di ROMA, l'incarico di rappresentanza e di tutela del Comune di TORRI in Sabina nel procedimento N.R.G. 398/2026 promosso dal dipendente comunale L.M. davanti al Tribunale Civile di RIETI – Sezione Lavoro;

3) – di prendere atto di quanto riportato nel preventivo di parcella del 01.06.2026 acquisito al prot. com. n. 2666 del 03.06.2026, laddove oltre agli importi delle competenze professionali, l'incarico di

rappresentanza e tutela del Comune viene espletato dall'Avv. Marco ISCERI unitamente all'Avv. Iolanda PICCININI del medesimo studio legale;

4) – di far fronte, in questa fase, alla spesa afferente detto incarico legale, pari ad € 3.526,00 + € 528,90 per 15% spese generali + € 162,28 per 4% Cassa Avvocati ed € 2,00 per bollo così complessivi € 4.219,18, con imputazione al Cap. 5;

5) - di comunicare l'adozione del presente atto all'Avv. Marco ISCERI ed allo studio legale dell'Avv. Iolanda PICCININI;

6) – di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. RONCARA' Luciano e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale con l'oggetto del presente affidamento;

7) – di dare atto che il contratto verrà stipulato previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

8) - di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

Visto : IL SINDACO

Copia conforme all'originale - Documento firmato e depositato presso la sede del Comune di Torri in Sabina